

DIZIONARIO SISTEMATICO DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA

a cura di

Lorenzo F. Pace

ESTRATTO



Jovene editore 2013

I rapporti tra Commissione, Autorità nazionali e giudici nel settore *antitrust*

Sommario: I. INTRODUZIONE: IL DECENTRAMENTO DELL'ENFORCEMENT DELLE NORME EUROPEE DI CONCORRENZA. – II. IL RUOLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA. – 1. I poteri decisionali e investigativi. – 2. La funzione di garante della coerente applicazione degli artt. 101-102 TFUE. – III. IL RUOLO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI CONCORRENZA. – IV. IL RUOLO DEI GIUDICI NAZIONALI. – V. LA RETE DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI CONCORRENZA (ECN). – VI. SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ASSISTENZA TRA I MEMBRI DELL'ECN. – VII. FORME DI COOPERAZIONE TRA COMMISSIONE E GIUDICI E TRA AUTORITÀ NAZIONALI E GIUDICI.

I. INTRODUZIONE: IL DECENTRAMENTO DELL'ENFORCEMENT DELLE NORME EUROPEE DI CONCORRENZA

La modernizzazione delle regole e delle procedure relative all'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE, operata dal Reg. CE 1/2003 (da qui in poi anche il Regolamento)¹ si fonda sul disegno di un sistema decentrato di applicazione delle norme *antitrust* europee, nell'ambito del quale agiscono la Commissione europea, le autorità nazionali di concorrenza (da qui in poi anche ANC) e i giudici degli Stati Membri, in stretto raccordo. Questi soggetti vengono dotati di nuovi poteri rispetto al regime previgente², in modo da favorire una maggiore efficienza dell'*enforcement* a livello europeo, salvaguardandone al contempo coerenza e uniformità.

Ai fini del decentramento, le disposizioni fondamentali del Reg. 1/03 sono contenute negli artt. 1 e 3. Il primo stabilisce che, differentemente da quanto avveniva in precedenza, la legittimità e la validità di un accordo restrittivo e di una pratica non dipendono dalla circostanza che essi siano stati notificati alla Commissione europea e che quest'ultima si sia espressa in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 101(3) TFUE. Ciò implica il superamento del diritto esclusivo della Commissione europea ad applicare l'art. 101(3) TFUE e la possibilità per le ANC e i giudici nazionali di applicare, oltre all'art. 102 TFUE, anche l'art. 101 TFUE nella sua interezza. La portata del potenziale allargamento del raggio d'azione delle autorità di concorrenza e delle giurisdizioni nazionali assume contorni ancor più significativi per effetto delle disposizioni di cui all'art. 3 Reg. 1/03, ai sensi del quale le autorità della concorrenza e i giudici sono tenuti ad applicare le norme *antitrust* dell'Unione europea ai casi che incidono sugli scambi tra Stati membri. Naturalmente, nel sistema così delineato la Commissione e le ANC da un lato e i giudici dall'altro esplicano ruoli diversi, afferenti rispettivamente al *public* e *private enforcement*.

Come osservato dalla Commissione

¹ Il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (G.U. L 1 del 4 gennaio 2003, p. 1) è entrato in vigore il 1 maggio 2004. Cfr. inoltre il Regolamento (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (G.U. L 123 del 27 aprile 2004, p. 18), nonché alcune Comunicazioni interpretative e Linee direttrici. In particolare, la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (G.U. C-101, 27 aprile 2004, p. 43), la Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82

del trattato CE (G.U. C-101 del 27 aprile 2004, p. 54), la Comunicazione della Commissione sull'orientamento informale per questioni nuove relative agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento) (G.U. C-101 del 27 aprile 2004, p. 78), la Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE (G.U. C-101 del 27 aprile 2004, p. 65), le Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (G.U. C-101 del 27 aprile 2004, p. 81) e le Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato (G.U. C-101 del 27 aprile 2004, p. 97).

² Delineato dal Reg. CEE n. 17/1962 del 6 febbraio 1962.

europea³, “il passaggio da un sistema di notifica e di autorizzazione amministrativa ad un sistema di applicazione diretta è stato, a livello pratico, estremamente agevole”. Inoltre, tale passaggio ha consentito alla Commissione di concentrare le risorse sui casi di *enforcement* più meritevoli, adottando un approccio pro-attivo e di assumere un numero di decisioni superiore a quello dei periodi precedenti. Dal punto di vista delle autorità nazionali di concorrenza, poi, il decentramento dell'*enforcement* delle norme *antitrust* europee si è tradotto in una massiccia migrazione verso l'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE, così che si è assistito all'applicazione su vasta scala di un'unica disciplina *antitrust* all'interno dell'Unione europea. Dall'entrata in vigore del Regolamento al 31 dicembre 2012, il numero complessivo di casi avviati ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE ha superato i 1500⁴. Inoltre, nello stesso periodo le autorità nazionali hanno prospettato alla Commissione⁵ l'adozione di circa 650 decisioni di chiusura dei procedimenti.

Il sistema decentrato di applicazione delle norme *antitrust* europee disegnato dagli artt. 1 e 3 del Reg. 1/03 che, come appena visto, ha comportato in concreto un notevole cambiamento di scenario nell'attività di *enforcement*, basa il suo efficace funzionamento su due ulteriori aspetti che verranno trattati nei paragrafi successivi: da un lato il rafforzamento dei poteri di *enforcement* in capo alla Commissione e specularmente alle ANC, dall'altro l'introduzione di meccanismi di cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali nell'ambito della Rete europea della concorrenza (*European Competition Network, ECN*) e inoltre con i giudici, al fine di assicurare coerenza e uniformità all'attività di *enforcement* a livello europeo.

II. IL RUOLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nonostante la Commissione condivida con le autorità di concorrenza nazionali e i giudici la competenza ad applicare le

norme *antitrust* europee, essa mantiene un ruolo pivotale sia nell'*enforcement* che nella individuazione delle linee di politica della concorrenza. Per quanto riguarda l'*enforcement*, il Reg.1/03 da un lato rafforza i poteri decisionali, investigativi e sanzionatori della Commissione, dall'altro prevede che essa mantenga un certo controllo sull'esito dell'attività svolta dalle autorità di concorrenza nazionali; inoltre sono ampliati i suoi poteri di assistenza ai giudici. Per quanto riguarda la definizione di linee di politica della concorrenza, il processo di modernizzazione consente e comporta l'individuazione da parte della Commissione delle proprie priorità di azione.

1. *I poteri decisionali e investigativi.* – Esercitando i suoi poteri di *enforcement*, la Commissione assume decisioni che rivestono valore di precedente anche per le altre autorità di concorrenza dell'*ECN*. Ciò in particolare quando conclude i suoi procedimenti con l'accertamento di una violazione, ai sensi dell'art. 7 del Reg. 1/03. Quest'ultimo amplia i poteri della Commissione prevedendo che essa, nell'obbligare le imprese a porre fine all'*infrazione*, possa anche imporre l'adozione di rimedi (comportamentali o strutturali) proporzionati alla violazione commessa e necessari a porre fine all'*infrazione*. In concreto, la Commissione non ha fino ad ora adottato decisioni di questo tipo, ma riconosce che la possibilità di farlo si riverbera positivamente sull'applicazione dell'art. 9 del Reg. 1/03, il quale, come noto, stabilisce che la Commissione può concludere un procedimento rendendo vincolanti impegni volontariamente offerti dalle parti, senza giungere all'accertamento dell'eventuale *infrazione*. Rimandando ad altra sezione la trattazione delle decisioni con impegni, in particolare per quanto riguarda la loro idoneità a perseguire uno degli obiettivi della modernizzazione e cioè una maggiore efficacia dell'*enforcement*, appare qui utile svolgere qualche osservazione in merito ai riflessi

³ Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, *Relazione sul funzionamento del regolamento n. 1/2003*, SEC(2009)574.

⁴ Cfr. <http://ec.europa.eu/competition/ecn/statistics.html>.

⁵ Ai sensi dell'art 11 § 4 Reg. 1/03.

delle decisioni con impegni della Commissione sull'attività delle ANC. In realtà, proprio la circostanza che questo tipo di decisioni non comporti la valutazione della Commissione sull'esistenza o meno della infrazione lascia impregiudicata per le autorità nazionali della concorrenza la possibilità di procedere a tale accertamento⁶, almeno con riguardo alle condotte antecedenti l'adozione degli impegni. La Commissione tuttavia osserva che ancorché tale accertamento sia in principio possibile, in concreto, quando essa assume una decisione di impegni, si sforza di trovare soluzione alle diverse preoccupazioni concorrenziali originate dalle condotte oggetto del procedimento, in modo che non vi sia necessità di interventi paralleli di *enforcement* da parte delle autorità nazionali in territori riguardati dalla decisione della Commissione stessa⁷. Più in generale, la Commissione ritiene che le sue decisioni con impegni, nonostante non costituiscano un vincolo per le altre autorità della concorrenza nazionali, possano offrire loro orientamenti in merito alla trattazione di questioni analoghe.

A completamento del *set* dei poteri decisionali attribuiti alla Commissione dal Regolamento per consentire un *enforcement* più incisivo, va menzionato quello di adottare misure interinali sulla base di una valutazione *prima facie* di sussistenza di infrazione, nei soli casi in cui vi sia un rischio di danno irreparabile alla concor-

renza. Fino ad ora la Commissione non ha tuttavia fatto uso di questo potere⁸.

2. *La funzione di garante della coerente applicazione degli artt. 101-102 TFUE.* – Nel sistema di *enforcement* decentrato delineato dalla modernizzazione delle regole sopra-vista, la Commissione ha una responsabilità primaria di assicurare la coerente applicazione delle norme di concorrenza europee. Pertanto, oltre ad esercitare i suoi poteri decisionali e investigativi come rafforzati e ampliati dal Regolamento, essa opera in stretta cooperazione con le autorità nazionali di concorrenza.

Senza entrare nel dettaglio degli scambi di informazioni all'interno della ECN necessari a consentire alla Commissione di svolgere questa funzione, (cfr. *infra* §§ 5 e 6), basti qui osservare che essa deve essere informata dalle autorità nazionali delle loro iniziative sia in fase di avvio di nuovi procedimenti che di conclusione degli stessi, con accertamento di infrazione, accettazione di impegni o revoca di una esenzione. La Commissione può formulare osservazioni scritte sulle decisioni finali che le autorità prospettano di aver intenzione di assumere e in caso di significative divergenze sulla conclusione di un caso può avviare essa stessa un procedimento, privando l'autorità nazionale della competenza a trattare il caso⁹. Laddove la Commissione abbia intenzione di procedere in tal modo deve comunque consultare l'autorità nazionale. Nel con-

⁶ Cfr. considerando 22 Reg. 1/2003.

⁷ Cfr. "Commission Staff Working Paper" *accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and Council, Report on the functioning of Regulation 1/2003*, (COM(2009)206 final), § 108.

⁸ Ai fini di una più incisiva attività di *enforcement*, il Reg. 1/2003 rafforza anche i poteri investigativi della Commissione, segnatamente quelli di richiedere informazioni e di effettuare ispezioni, disciplinati rispettivamente agli artt. 18-19 e 20-21 del Reg. 1/2003. In particolare il Regolamento, innovando rispetto al regime previgente, prevede che la Commissione possa condurre ispezioni presso tutti i locali in cui possono essere tenuti documenti aziendali, incluse le abitazioni private, seppure subordinando l'effettuazione di un'ispezione domiciliare all'autorizzazione del giudice nazionale. Un'altra innovazione prevista dal Regolamento, di cui la Commissione fa sistematico utilizzo, riguarda la possibilità, quando ef-

fettua ispezioni presso la sede dell'impresa, di apporre i sigilli, se vi è la necessità di prolungare per più giorni gli accertamenti ispettivi. È inoltre precisato e ampliato dal Regolamento il potere della Commissione, di chiedere, in sede ispettiva spiegazioni su fatti e documenti che riguardano l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, verbalizzando le risposte. La Commissione riconosce che l'esercizio di questo potere si è rivelato particolarmente utile nei casi di cartelli complessi. Più in generale, in materia di acquisizione di informazioni, il Regolamento rende più incisiva la modalità di richiesta di informazioni che può direttamente avvenire con decisione, la quale fa sorgere in capo alle imprese destinatarie della richiesta l'obbligo a rispondere. È inoltre data la possibilità alla Commissione di raccogliere dichiarazioni orali rese volontariamente in merito all'oggetto di un'indagine, strumento questo di cui la Commissione si avvale sistematicamente.

⁹ Cfr. art. 11 § 6 Reg. 1/2003.

creto, questo potere non è mai stato esercitato, mentre lo scambio di opinioni sulle prospettate decisioni finali, che avviene per lo più oralmente, è sistematico. Esso può riguardare la chiarificazione testuale di taluni aspetti o a volte specifici profili affrontati anche in decisioni della Commissione stessa. Ad avviso della Commissione, questo processo di interazione con le autorità nazionali funziona nel complesso molto bene, assicurando un livello soddisfacente di coerenza e uniformità dell'*enforcement*¹⁰. Del resto, come sarà chiarito più avanti (cfr. *infra* § 5 e 6) questi scambi di opinione in occasione della conclusione di procedimenti condotti dalle autorità nazionali si inseriscono in un contesto molto più fitto di occasioni di dialogo tra la Commissione e le altre autorità della Rete sui problemi posti dall'attività di *enforcement* nei diversi settori, nell'ambito di gruppi di lavoro *ad hoc*. In questo ambito, la Commissione può promuovere la discussione su temi che eventualmente richiedano un maggiore coordinamento all'interno della Rete (ad es. definizione dei mercati rilevanti, standard di prova in concreto, *etc.*) con un riverbero positivo sulla coerenza delle decisioni assunte dalle autorità dell'*ECN*.

Ai fini di un'applicazione coerente del diritto europeo della concorrenza, l'art. 10 Reg. 1/03 conferisce alla Commissione il potere esclusivo di assumere un tipo completamente nuovo di decisioni, vale a dire decisioni attraverso le quali essa d'ufficio può stabilire l'inapplicabilità degli artt. 101 e 102 TFUE a determinate condotte di imprese o di associazioni di imprese. Il Regolamento chiarisce che queste decisioni possono essere assunte in casi eccezionali, quando ricorrano ragioni di interesse pubblico comunitario; quindi non nell'interesse di singole imprese, proprio per evitare che le decisioni di inapplicabilità vengano percepite come un sostituto delle decisioni di esenzione

nel sistema previgente. Al contrario, la funzione delle decisioni *ex art.* 10 del Reg. 1/03 è di promuovere l'applicazione coerente delle norme di concorrenza a livello europeo, orientando se necessario l'attività delle autorità dell'*ECN*, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle regole antitrust a nuovi tipi di accordi o di pratiche la cui valutazione non sia consolidata. Tuttavia, la Commissione stessa osserva che l'esercizio di questo potere è stato previsto dal Regolamento in un momento di avvio dell'attività dell'*ECN*, quando non poteva essere anticipato che quest'ultima avrebbe efficacemente sviluppato altri meccanismi funzionali alla coerenza dell'*enforcement*, in modo da non far sorgere la necessità di decisioni di inapplicabilità¹¹. In questo contesto, la Commissione non ha mai fatto uso dell'art. 10 del Regolamento.

III. IL RUOLO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI CONCORRENZA

L'art. 5 Reg. 1/03 sancisce che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli artt. 101 e 102 TFUE e, in un'ottica di armonizzazione degli esiti dell'attività di *enforcement* a livello decentrato, enumera le tipologie di decisioni che le ANC possono assumere e cioè l'accertamento di una violazione, l'irrogazione di sanzioni, l'accettazione di impegni e l'imposizione di misure cautelari. L'art. 5 prevede inoltre che le autorità nazionali possano decidere di non intervenire se sulla base delle informazioni di cui dispongono non sussistono i presupposti di un divieto. Senza entrare nel merito della discussione circa l'efficacia diretta dell'art. 5, rileva qui osservare che sostanzialmente tutte le autorità di concorrenza, con pochissime eccezioni riguardanti specifici aspetti, sono oggi dotate, sulla base delle norme nazionali, dei poteri decisionali enumerati dal Regolamento¹². Tuttavia permangono dif-

¹⁰ Cfr. *Commission Staff Working Paper accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and Council*, op. cit., § 260.

¹¹ Cfr. *Commission Staff Working Paper accompanying the Communication from the Com-*

mission to the European Parliament and Council, op. cit., § 114.

¹² Cfr. *ECN Working Group Cooperation Issues and Due Process, Decision-Making Powers Report*, 31 ottobre 2012, in http://ec.europa.eu/competition/ECN/decision_making_powers_report_en.pdf.

ferenze tra giurisdizioni con riguardo alle procedure utilizzate ai fini dell'esercizio dei predetti poteri e a volte con riguardo ai presupposti di determinate tipologie di decisioni (imposizione di misure interinali o irrogazione di sanzioni, per esempio). Queste diversità comportano differenze nei tempi di assunzione delle decisioni da parte di diverse autorità così come differenze nelle caratteristiche di tali decisioni con potenziali effetti pregiudizievoli sull'uniformità dell'*enforcement* a livello europeo e di possibile ostacolo alla cooperazione tra autorità all'interno dell'*ECN*. Rileva in particolare la difformità delle norme nazionali in materia sanzionatoria¹³. Questi temi sono correntemente oggetto di studio e discussione all'interno della Rete¹⁴ nell'ottica della ricerca di una maggiore convergenza. Merita ricordare infine che dal punto di vista sostanziale, le autorità di concorrenza degli Stati Membri sono vincolate ad una uniforme applicazione delle norme *antitrust* europee dall'art. 16(2) Regolamento il quale esplicitamente vieta loro di assumere decisioni ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE che siano in contrasto con precedenti decisioni della Commissione sul medesimo oggetto. È un vincolo per le autorità nazionali la cui portata pratica non appare tuttavia particolarmente significativa alla luce dei poteri di supervisione e intervento della Commissione sull'attività di *enforcement* dell'*ECN*.

IV. IL RUOLO DEI GIUDICI NAZIONALI

Con l'entrata in vigore del Reg. 1/03, anche i giudici, come le autorità di concorrenza nazionali, possono applicare, oltre all'art. 102 TFUE, l'art. 101 TFUE per intero, comprensivo cioè del § 3. Dall'altro lato, analogamente a quanto avviene per le autorità *antitrust* nazionali, anche i

giudici sono tenuti ad applicare le norme europee della concorrenza in tutti i casi in cui vi sia un effetto sul commercio tra Stati Membri. Nel contesto della modernizzazione delle regole di applicazione delle norme di concorrenza europee, viene pertanto attribuita maggiore importanza al ruolo delle giurisdizioni nazionali, rispetto al sistema previgente del reg. 17/1962, particolarmente in un'ottica di complementarità con il ruolo delle autorità di concorrenza. È infatti valorizzata la funzione specifica delle giurisdizioni nazionali, di tutela dei diritti soggettivi garantiti dal diritto comunitario nelle controversie fra privati. In particolare, viene osservato che un'azione dinanzi alle giurisdizioni nazionali può consentire ai ricorrenti di conseguire vari risultati, non ottenibili in sede di *public enforcement*, tra i quali, il riconoscimento di un risarcimento del danno subito a causa di una violazione degli artt. 101 e 102 TFUE; una pronuncia in merito a richieste di pagamento o a obbligazioni contrattuali fondate su un accordo che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 101 TFUE; la condanna della parte soccombente a sopportare le spese legali incorse dalla controparte. Inoltre il giudice può sancire la nullità di accordi *ex art.* 101, par. 2 TFUE¹⁵.

V. LA RETE DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI CONCORRENZA

Nel contesto della modernizzazione del regime di *enforcement* delineato dal Reg. 1/03, la già citata Rete europea della concorrenza (European Competition Network, *ECN*), costituita dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali di concorrenza¹⁶, rappresenta una struttura funzionale a favorire l'efficiente applicazione delle norme *antitrust* del Trattato e lo sviluppo della politica europea della

¹³ Per qualche esemplificazione al riguardo, cfr., *Germany: Ten Years after the Adoption of Regulation 1/2003 - the Road to further Convergence in ECN Brief 5/2012*, in: http://ec.europa.eu/competition/ecn/brief/05_2012/brief_05_2012_short.pdf.

¹⁴ In particolare, nell'ambito dello specifico gruppo di lavoro *ECN Cooperation Issues and Due Process* il quale ha recentemente concluso la redazione di due rapporti concernenti i poteri de-

cisionali e i poteri investigativi delle ANC, in <http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html#powers>.

¹⁵ Cfr. Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE (2004/C-101/05), § 16.

¹⁶ Designate dagli Stati membri ai sensi dell'art. 35 Reg. 1/2003.

concorrenza¹⁷ In particolare, la *ECN* costituisce il contesto entro il quale si esplica il coordinamento e la cooperazione tra le autorità europee di concorrenza, con riguardo all'assegnazione dei casi e allo svolgimento di attività di mutua assistenza finalizzate all'acquisizione di fatti utili per l'attività di *enforcement*. Inoltre, la *ECN* rappresenta una sede per la discussione informale tra autorità – a vari livelli – in materia di tutela e politica della concorrenza e per l'assunzione di risoluzioni comuni al riguardo¹⁸.

Più specificamente, dato il sistema di competenze parallele ad applicare gli artt. 101 e 102 TFUE in capo ai membri dell'*ECN*, quest'ultima costituisce lo strumento per realizzare un'efficiente divisione del lavoro tra le autorità di concorrenza, in base alla regola secondo la quale i casi sono assegnati all'autorità meglio posizionata a trattarli e in base ai principi di carattere generale previsti dalla Comunicazione della Commissione sulla cooperazione per individuare l'autorità meglio posizionata¹⁹. In concreto, un'autorità che intende trattare un caso suscettibile di avere un impatto sul commercio tra Stati Membri ne dà tempestiva informativa alla Rete²⁰ inserendo nel *data base ECN* alcune informazioni di base che consentano alle altre autorità di esprimere o meno il loro eventuale interesse alla trattazione del medesimo caso, anche in parallelo. Considerato che l'avvio di un procedimento da parte della Commissione priva le autorità nazionali della competenza a trattare il

caso²¹, laddove la Commissione abbia intenzione di avviare un procedimento su un caso che è stato notificato alla Rete da un'autorità nazionale di concorrenza, deve previamente consultarla²² in modo tale che emergano tutte le questioni sottese al caso e che possa essere adottato il miglior approccio allo stesso.

Una efficiente divisione del lavoro all'interno della Rete comporta anche che i suoi membri si possano reciprocamente informare delle denunce ricevute ancor prima di decidere di trattare attivamente un caso. Così ad esempio, laddove la Commissione riceva una denuncia concernente un caso che non rientra tra le sue priorità, vi è la possibilità che, sentita l'autorità della Rete che potrebbe essere competente a trattare la denuncia, archivi quest'ultima, anche sulla base della circostanza che il caso verrà trattato da altra autorità dell'*ECN*. In concreto, ciò presuppone che la denuncia appaia meritevole di essere investigata dall'autorità potenzialmente destinataria del caso e che questa sia nella condizione di trattarla. In queste circostanze il caso viene ad essa ri-alloccato avvalendosi della disposizione del Regolamento secondo le quali un'autorità può sospendere o chiudere l'eventuale attività in corso su un caso laddove esso sia all'esame di un'altra autorità della Rete²³.

La consultazione e il coordinamento tra autorità sono particolarmente necessari ai fini di una efficiente divisione del lavoro all'interno della Rete e dell'efficacia dell'*enforcement* nel caso della lotta ai

¹⁷ La Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza delinea la *ECN* e il suo ruolo nei seguenti termini: «La Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri formano insieme una rete di pubbliche autorità: esse operano nell'interesse pubblico e cooperano strettamente per tutelare la concorrenza. La rete costituisce un foro di discussione e di cooperazione in materia di applicazione e di vigilanza sul rispetto della politica comunitaria della concorrenza. Essa costituisce il quadro nel quale si realizza la cooperazione tra le autorità europee garanti della concorrenza sui casi ai quali si applicano gli articoli 81 e 82 del trattato e rappresenta la base per instaurare e preservare una cultura comune in materia di concorrenza in Europa», § 1.

¹⁸ La cooperazione all'interno dell'*ECN* si

esplica secondo le regole definite dagli artt. 11, 12, 13, 14 e 22 Reg. 1/2003, dalla dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sul funzionamento della rete delle autorità garanti della concorrenza e dalla Comunicazione della Commissione sulla cooperazione, cit.

¹⁹ Cfr. Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, op. cit., p. 43-53, §§ 8-13.

²⁰ Prima o immediatamente dopo l'avvio della prima misura formale di indagine secondo quanto previsto dall'art. 11(3) Reg. 1/2003.

²¹ Cfr. art. 11 § 6 Reg. 1/2003.

²² Cfr. art. 11 § 6 Reg. 1/2003.

²³ Cfr. art. 13 Reg. 1/2003. Meccanismi analoghi entrano in gioco laddove una denuncia sia direttamente inviata a più autorità della concorrenza.

cartelli, segnatamente in presenza di cartelli sovranazionali che diano origine a parallele domande di clemenza a diverse autorità della concorrenza in applicazione dei rispettivi programmi di *leniency*. Nell'ambito della Rete è stato costituito un apposito gruppo di lavoro sui cartelli che, tra l'altro, assicura il necessario raccordo tra le autorità in questo campo e particolarmente nei casi di domande di clemenza parallele. In questo contesto, può emergere che un'efficiente divisione del lavoro all'interno della Rete comporti l'avvio di investigazioni parallele da parte di più autorità destinatarie di domande di clemenza. Queste attività possono anche prendere la forma di procedimenti distinti, riguardanti diversi cartelli in mercati geografici o merceologici contigui, che tuttavia presentano elementi comuni. Per esempio, nel corso del 2011, sia la Commissione che alcune autorità nazionali sono intervenute nel settore dei prodotti per l'igiene, seppure con tempistiche differenti. La Commissione nel 2011 ha concluso un procedimento avente ad oggetto la concertazione segreta posta in essere da sei produttori di detersivi per la casa volta alla concertazione dei prezzi ed alla stabilizzazione delle rispettive posizioni di mercato. D'altro canto l'Autorità Italiana e quella Spagnola, al termine di procedimenti parallelamente condotti, hanno accertato e sanzionato accordi segreti aventi ad oggetto, rispettivamente, i prezzi di vendita dei prodotti per l'igiene personale e quelli dei prodotti per la cura dei capelli²⁴. Tutti e tre i procedimenti hanno avuto origine da una domanda di immunità dalla sanzione presentata dalla multinazionale Henkel e sono stati condotti in pieno raccordo tra le autorità della concorrenza coinvolte.

Nell'ambito della Rete infine si esplicano i rapporti di tipo verticale, tra autorità di concorrenza nazionali e Commissione, previsti dal Regolamento a conclusione dei procedimenti condotti dalle

prime (cfr. *infra* par. 2.2). In concreto, almeno trenta giorni prima della conclusione di un procedimento le autorità nazionali sono tenute a comunicare alla Commissione il tipo di decisione che intendono assumere²⁵, attraverso l'invio di documenti che espongono la linea di azione proposta e l'inserimento nel *data base* della Rete di una sua sintesi.

Rinviando al paragrafo successivo la trattazione delle norme che riguardano lo scambio di informazioni e l'attività di assistenza tra autorità all'interno dell'*ECN* ai fini dell'acquisizione di elementi per procedere ad investigazioni, si passa ora a trattare il ruolo assunto dalla Rete come *forum* per la discussione e lo sviluppo delle politiche della concorrenza. A questi fini, il confronto all'interno della Rete si articola a vari livelli, organizzandosi in gruppi di lavoro settoriali o orizzontali. Tuttavia, la sede di confronto più autorevole è rappresentata dagli incontri semestrali dei vertici della autorità di concorrenza dell'*ECN*, dove vengono discussi i principali temi di politica della concorrenza a livello europeo ed elaborati orientamenti condivisi che possono sfociare nella adozione di risoluzioni comuni. L'esempio forse più significativo al riguardo è costituito dall'adozione nel 2006 del modello *ECN* di programma di clemenza (*ECN Model Leniency Program - MLP*)²⁶, con lo scopo di armonizzare i principali elementi delle politiche di clemenza dei membri dell'*ECN*, evitando così che discrepanze tra i distinti programmi nazionali possano scoraggiare le imprese dal denunciare i cartelli²⁷. Inoltre, consentendo alle imprese che intendono avvalersi del programma di clemenza di qualche autorità nazionale oltre a quello della Commissione, di presentare presso le prime delle domande di clemenza semplificate, il MLP mira a ridurre gli oneri per le imprese derivanti dalla coesistenza di più programmi. Nel novembre 2012, l'*ECN* ha modificato l'MLP del 2006, per renderne i

²⁴ La decisione finale dell'autorità italiana è del 15 dicembre 2011. Cfr. caso I 720, Prodotti cosmetici.

²⁵ Cfr. Art. 11 § 4 Reg. 1/2003.

²⁶ Cfr. http://ec.europa.eu/competition/ecn/model_leniency_en.pdf.

²⁷ In merito all'ampiezza di tale armonizzazione cfr. ECN, *ECN Model Leniency Program - Report on assessment of the state of convergence*, 15.10.2009, in: http://ec.europa.eu/competition/ecn/model_leniency_programme.pdf.

meccanismi di utilizzo ancor più fluidi, estendendo l'uso delle domande semplificate e prevedendone la standardizzazione²⁸. Oltre ai temi di carattere orizzontale, le risoluzioni dei vertici delle autorità dell'*ECN*²⁹ hanno anche riguardato la politica della concorrenza in specifici settori, segnatamente nel settore agricolo, con l'obiettivo nel caso di specie di contrastare la sottrazione per via normativa del settore all'applicazione delle regole della concorrenza³⁰.

VI. SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ASSISTENZA TRA I MEMBRI DELL'*ECN*

Come sopra visto, lo scambio di informazioni tra autorità della Rete è necessario per l'individuazione dell'autorità meglio posizionata a trattare un caso. Tuttavia, la possibilità di scambio di informazioni all'interno dell'*ECN*, oltre che consentire una efficiente divisione del lavoro, rappresenta anche uno strumento importante per rafforzare l'attività di *enforcement* della Rete, arricchendo il *set* informativo e gli elementi di prova a disposizione di alcune autorità grazie ai documenti acquisiti da altre.

Il Reg. 1/03, innovando rispetto al sistema previgente, ha pertanto introdotto, all'art. 12, una disciplina relativa allo scambio di informazioni tra autorità della Rete *ECN* che le abilita a trasmettersi qualunque documento, anche contenente informazioni segrete, purché al fine dell'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE. Il diritto a scambiarsi informazioni consente la trasmissione di dati dalla Commissione a un'autorità nazionale delle concorrenza e viceversa, così come tra autorità nazionali. La disciplina introdotta dall'art. 12 del Reg. 1/03 prevale su qualsiasi norma nazionale che dovesse impe-

dire ad un'autorità di concorrenza di trasmettere informazioni confidenziali ad un'altra autorità della Rete. Si evince pertanto che la trasmissione di qualunque informazione entro la Rete *ECN* è ampiamente legittimata e trova l'unico limite nella finalità per la quale la trasmissione avviene (cioè l'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE).

Il medesimo articolo del Regolamento, al secondo paragrafo, precisa che le informazioni scambiate possono essere usate come prove sempre e solo per l'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE ed inoltre riguardo all'oggetto dell'indagine per il quale sono state acquisite. È chiaro pertanto che non tutto ciò che può essere trasmesso, può essere anche utilizzato come mezzo di prova; quest'ultima possibilità sussiste solo se l'oggetto dell'indagine all'interno della quale le informazioni sarebbero utilizzate a fini probatori è analogo a quello dell'indagine nell'ambito della quale le informazioni trasmesse sono state acquisite. In altri termini, la categoria dei documenti trasmissibili è più ampia di quella dei documenti utilizzabili a fini probatori e comprende anche informazioni utilizzabili come elementi di *intelligence*, idonee a dare lo spunto all'autorità ricevente per effettuare proprie indagini su condotte di oggetto diverso rispetto a quello considerato dall'autorità che ha trasmesso i documenti, sempre comunque nell'ambito dell'applicazione dell'art. 101 e 102 TFUE³¹. Per quanto riguarda invece la identificazione delle informazioni utilizzabili a fini probatori tra quelle complessivamente scambiate, è utile svolgere alcune considerazioni sulla *ratio* del presupposto restrittivo richiesto a tal fine, costituito, come detto, dalla circostanza che i documenti in questione siano stati raccolti nell'ambito di indagini di analogo oggetto ri-

²⁸ Cfr. European Commission, MEMO/12/887, *Competition: European Competition Network refines its Model Leniency Programme*, 22 novembre 2012.

²⁹ Cfr. <http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html>.

³⁰ Cfr. *Resolution of the Heads of the European Competition Authorities, «The Reform of the Common Agricultural Policy»*, 21 dicembre 2012: http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/resolution_nca_en.pdf.

³¹ Come osservato dalla Commissione, nella maggior parte dei casi l'art. 12 è stato utilizzato per trasmettere informazioni a fini di intelligence mentre più raramente per trasferire documenti da utilizzare come mezzi di prova e soprattutto nel contesto dell'effettuazione di ispezioni ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, Cfr. *Commission Staff Working Paper* "accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and Council, Report on the functioning of Regulation 1/2003, (COM(2009)206 final).

spetto a quello delle indagini nel contesto delle quali sarebbero utilizzati. È stato riconosciuto³² che lo scopo di tale limitazione sia da ricondurre alla salvaguardia dei diritti di difesa delle parti, che sarebbero invece compressi laddove documenti acquisiti da un'autorità nell'ambito di un procedimento finalizzato all'accertamento di determinate violazioni delle norme *anti-trust* fossero utilizzati da un'altra autorità come base per contestazioni di illeciti del tutto diversi. In quest'ottica, ancorché il requisito dell'analogia dell'oggetto possa prestarsi ad essere interpretato in modo più o meno restrittivo³³, è riconosciuto che esso non si spinge a richiedere che per essere utilizzati a fini probatori i documenti oggetto di scambio tra più autorità debbano riguardare lo stesso caso³⁴. Da un punto di vista pratico, l'ampiezza dell'oggetto delineato nell'atto di avvio del procedimento dall'autorità che acquisisce la disponibilità delle informazioni determinerà l'estensione dell'uso a fini probatori delle medesime informazioni da parte di altre autorità della Rete.

Infine, ai sensi dell'art. 12(3) del Reg. 1/03, l'uso delle informazioni a fini probatori è soggetto a ulteriori limitazioni nei casi in cui siano comminate sanzioni a persone fisiche.

Le esigenze di tutela dei soggetti ai quali i documenti si riferiscono sono poi, da un punto di vista generale, affrontate dall'art. 28 del Reg. 1/03, il quale stabilisce che la Commissione e le autorità degli Stati membri sono tenuti a non divulgare le informazioni scambiate ai sensi del Regolamento e che per loro natura le stesse sono protette dal segreto d'ufficio. A sua volta, quest'ultimo si applica a qualsiasi informazione confidenziale che non sia accessibile al pubblico. Si tratta pertanto di una previsione molto ampia che mira a stabilire un regime di protezione uniforme a livello europeo, di modo che lo scambio di informazioni non venga ostacolato

dall'eventuale esistenza di differenze tra regimi nazionali di protezione della riservatezza.

Come visto, lo scambio di informazioni e documenti disciplinato dall'art. 12 del Reg. 1/03 è volto ad accrescere l'efficacia dell'*enforcement* perché permette che un'autorità, nell'accertare un illecito, si possa avvalere anche di elementi documentali in parte localizzati al di fuori del suo raggio d'azione.

Ai medesimi fini, ma in termini ancor più operativi, agisce la previsione di cui all'art. 22(1) del Reg. 1/03 secondo la quale le autorità di concorrenza dell'*ECN* possono effettuare nel loro territorio per conto di un'altra autorità della Rete qualsiasi accertamento o altra misura di acquisizione dei fatti prevista dalla legislazione nazionale. Grazie a questa previsione un'autorità può ricercare attivamente la cooperazione di altri membri della Rete per l'acquisizione di elementi probatori che ragionevolmente si trovano in un altro Stato Membro. L'art. 22(2) Reg. 1/03 prevede che in tali casi le informazioni raccolte siano trasmesse e utilizzate ai sensi dell'art. 12. Quindi lo scambio di elementi probatori è soggetto alla medesima disciplina sia che l'autorità che trasmette questi elementi già ne abbia la disponibilità, sia che li abbia acquisiti su richiesta dell'autorità che li riceve.

Va precisato che l'autorità che effettua accertamenti per conto di un'altra, segnatamente accertamenti ispettivi, è soggetta alle proprie norme nazionali in materia di ispezioni. Questo ha varie implicazioni: da un lato l'autorità che presta assistenza può utilizzare tutti i poteri investigativi conferite dalle norme nazionali, anche se essi differiscono da quelli dell'autorità richiedente; dall'altro che quest'ultima è tenuta ad offrire tutti gli elementi necessari a soddisfare gli standard per l'azione ispettiva esistenti nel paese nel quale questo tipo di accertamento viene richiesto. Le

³² Cfr. HIRSCH - MONTAG - SACKER, *Competition Law: European Community Practice and Procedure*, London, 2008, p. 1660 ss.

³³ Con riguardo, ad esempio, a variabili quali l'identità di tutte le parti o dell'ambito territoriale e temporale dell'illecito o dei singoli prodotti interessati piuttosto che della categoria alla quale essi

appartengono; o ancora, con riguardo alla qualificazione dell'illecito.

³⁴ Cfr., HIRSCH - MONTAG - SACKER, *Competition Law: European Community Practice and Procedure*, London, 2008; KERSE - KAN, *EC Antitrust Procedure*, London 2005, p. 272.

autorità della rete ECN si avvalgono correntemente delle diverse possibilità previste dall'art 22 Reg., richiedendo cioè ad altre autorità l'effettuazione di ispezioni per proprio conto o la somministrazione di richieste di informazioni ad imprese³⁵.

VII. FORME DI COOPERAZIONE TRA COMMISSIONE E GIUDICI E TRA AUTORITÀ NAZIONALI E GIUDICI

Allo scopo di assicurare uniformità e coerenza nell'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE, il Regolamento mira a rafforzare la cooperazione tra Commissione e giurisdizioni nazionali, pur nel rispetto del fondamentale principio della divisione dei poteri per cui i giudici non possono cooperare o essere coordinati in senso stretto quando applicano le norme europee della concorrenza³⁶. L'art. 15 Reg. 1/03 e la citata Comunicazione della Commissione sulla cooperazione con i giudici nell'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE delineano meccanismi di cooperazione in coerenza con l'indipendenza delle giurisdizioni nazionali che risultano meno strutturati di quelli che assicurano la cooperazione tra autorità di concorrenza nell'ECN. Innanzitutto la Commissione può assistere le giurisdizioni nella trattazione di questioni fattuali, economiche o giuridiche, fornendo loro, su richiesta, informazioni e documenti in suo possesso, così come pareri non vincolanti su questioni attinenti l'applicazione delle regole europee della concorrenza. Queste forme di cooperazione erano in verità già previste³⁷ e il Regolamento ha il merito di averle codificate. Peraltro, poiché in caso di applicazione parallela o consecutiva delle norme europee della concorrenza da parte della Commissione e del giudice nazionale, le giurisdizioni nazionali non pos-

sono assumere decisioni in contrasto con una decisione adottata o contemplata dalla Commissione, il giudice può chiedere alla Commissione se abbia avviato un procedimento su un caso di cui egli si sta occupando e se intende pronunciarsi al riguardo³⁸, in modo, appunto, che si evitino pronunce contrastanti³⁹. La Commissione è tenuta a trasmettere le informazioni richieste alle giurisdizioni nazionali, dopo essersi assicurata che questo non comporterà la divulgazione di informazioni protette dal segreto d'ufficio, cioè dopo aver ottenuto dalla giurisdizione ricevente l'impegno a non divulgare informazioni riservate e che costituiscono segreti commerciali. Tuttavia, essa può rifiutare di trasmettere informazioni alle giurisdizioni nazionali laddove ciò possa pregiudicare l'assolvimento dei compiti che le sono stati affidati. "Di conseguenza, la Commissione non trasmetterà alle giurisdizioni nazionali le informazioni presentate volontariamente da un'impresa che abbia richiesto un trattamento favorevole senza il consenso di quest'ultima"⁴⁰ (su questo punto si ritornerà poco più avanti).

In materia di assistenza alle giurisdizioni nazionali, risulta totalmente nuova la previsione del Regolamento secondo la quale sia la Commissione che un'autorità di concorrenza nazionale possono intervenire come *amicus curiae* in un procedimento davanti a una giurisdizione nazionale presentando osservazioni scritte. La Commissione lo può fare "qualora sia necessario ai fini dell'applicazione uniforme dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del Trattato", mentre le autorità nazionali hanno uno spazio di azione più ampio, potendo presentare osservazioni su "questioni relative all'applicazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del Trattato"⁴¹.

³⁵ Cfr. ad esempio, *Denmark and Sweden: Success Stories of Cooperation within the European Competition Network - Assistance in carrying out Investigations pursuant to Article 22 of Regulation 1/2003*, in ECN Brief 5/2012, cit.

³⁶ S. BRAMMER, *Cooperation between National Competition Agency in the Enforcement of EC Competition Law*, Hart Publishing, Oxford 2009.

³⁷ Cfr. Com. 13 febbraio 1993, n. 93/C39/05.

³⁸ Cfr. Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini

dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, cit., §§ 12 e 21.

³⁹ A tal fine, il giudice valuta anche se sia necessario sospendere il procedimento e attendere la decisione della Commissione, cfr. art. 16 del Regolamento.

⁴⁰ Cfr. Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, cit., § 26.

⁴¹ Cfr. art. 15(3), Reg. 1/2003.

La Commissione ha effettuato sino ad ora nove interventi in veste di *amicus curiae*⁴². Tra questi, merita soffermarsi, per la sua rilevanza nel contesto del *private enforcement*, sulle osservazioni inviate nel marzo 2012 all'Alta Corte di Giustizia del Regno Unito in merito alla possibilità di *disclosure* di documenti relativi a una domanda di *leniency*⁴³, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Pfleiderer*⁴⁴. In tale sentenza infatti, la Corte rimette al giudice nazionale la facoltà di determinare caso per caso le condizioni alle quali un soggetto che cerca di ottenere il risarcimento dei danni subiti dagli effetti di un cartello accertato attraverso la cooperazione di un *leniency applicant* possa avere accesso ai *leniency documents*. Ad avviso della Corte, a tal fine va effettuata una ponderazione tra diversi interessi tutelati dal diritto dell'Unione europea, l'interesse ad assicurare l'efficacia sia dei programmi di clemenza che delle azioni di risarcimento dei danni subiti da illecito *antitrust*. Ciò posto, la Commissione, nelle sue osservazioni alla corte del Regno Unito, individua gli elementi che il giudice dovrebbe prendere in considerazione nell'effettuare la predetta ponderazione, tenendo conto delle circostanze del caso di specie. In particolare occorre valutare se la *disclosure* peggiorerebbe la posizione del *leniency applicant*, in rapporto a quella delle parti che non hanno cooperato nell'ambito del programma di clemenza e la proporzionalità della *disclosure* alla luce delle possibili interferenze con i programmi di clemenza, intendendo con ciò che andrebbe valutato se i documenti in questione siano tutti rilevanti per lo scopo perseguito o se non vi siano altre fonti di evidenze ugualmente utili che non danno origine a preoccupazioni per l'efficacia dei programmi di clemenza. Nella sua de-

cisione del 4 aprile 2012, l'Alta Corte del Regno Unito applica il test di proporzionalità delineato dalla Commissione, consentendo l'accesso solo a una limitata parte dei documenti richiesti, ritenendo che gli altri documenti non sono di tale rilevanza per il procedimento da far sì che l'interesse alla *disclosure* pesi di più di quello alla protezione delle informazioni fornite nell'ambito del programma di *leniency*. Va aggiunto che anche nel caso *Pfleiderer* il giudice tedesco, a valle della sopra ricordata sentenza della Corte di Giustizia, non ha autorizzato l'accesso ai documenti di *leniency*.

Per concludere questa sezione sulla cooperazione tra autorità della concorrenza e giurisdizioni merita ricordare che la Commissione è dotata di poteri di monitoraggio sulle decisioni delle Corti nazionali in applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE: ai sensi del Reg. 1/03, gli Stati Membri sono tenuti a trasmettere tali decisioni alla Commissione. Una versione non riservata delle stesse è raccolta in un *data base* disponibile sul sito della Commissione, il quale visibilmente reca soltanto una parte delle decisioni assunte dai giudici nazionali in applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE⁴⁵. Al riguardo, la stessa Commissione sta considerando opzioni alternative per assicurare un più efficace accesso alle sentenze delle corti nazionali, che potrebbero coinvolgere le autorità nazionali della concorrenza.

OMBRETTA MAIN

Bibliografia

S. BRAMMER, *Co-operation between National Competition Agencies in the Enforcement of the EC competition Law*, Hart Publishing 2009; F. CENGIT, «The European Competition Network: Structure, Management and Initial Experien-

⁴² Cfr. le informazioni disponibili al sito http://ec.europa.eu/competition/court/antitrust_amicus_curiae.html.

⁴³ Si tratta del caso Comp/F38.899 - Gas Insulated Switchgear deciso dalla Commissione il 24 gennaio 2007.

⁴⁴ Cfr. Caso C-360/09 *Pfleiderer AG vs Bundeskartellamt*. La sentenza, come noto, riguarda un'impresa che propone una causa di risarcimento danni per gli effetti pregiudizievoli che ritiene di aver subito dall'esistenza di un cartello ac-

certata dal *Bundeskartellamt* grazie all'applicazione del programma nazionale di clemenza. L'impresa avanza una richiesta di accesso agli atti del procedimento che viene parzialmente rigettata dall'autorità della concorrenza tedesca. L'ordinanza del giudice al quale l'impresa si era rivolta, ottenendo un provvedimento di accesso totale ai documenti, viene sospesa e viene formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

⁴⁵ Cfr. <http://ec.europa.eu/competition/elojade/antitrust/nationalcourts/>.

ces of Policy Enforcement», in *EUI Working Paper*, 2009/05; K. DEKEYSER - M. JASPERS, *A New Era of ECN Cooperation - Achievements and Challenges with Special Focus on Work in the Leniency Field*, World Competition, 2007; D.M.B. GERARD, «The ECN - network antitrust enforcement in the European Union», in D. GERADIN and I. LIANOS (eds.), *Research Handbook on EU Competition Law*, Edward Elgar, 2011; L.F. PACE, «Accesso agli atti delle autorità di tutela della concorrenza e azione di risarcimento danni antitrust: le sentenze CDC e Pfei-

derer e le conseguenze delle promesse non mantenute della Commissione», in G.A. BENACCHIO - M. CARPAGNANO, *Rimedi civilistici agli illeciti anticoncorrenziali. Private Enforcement of Competition Law*, Padova, 2012; M. TAVASSI, «Which Role for National Courts in Competition Protection?», in S. WILKS, «Agencies, Networks, Discourses and the Trajectory of European Competition Enforcement», in *European Competition Journal*, 2007.